



Revisione dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC; RS 946.202.21)

Commento alle singole disposizioni

Modifiche dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici
--

Articolo 2

Lettere a, c, i

Per definire la produzione e il consumo di composti chimici nonché i sottoprodotti inevitabili non si fa più riferimento alle reazioni biochimiche, bensì ai processi biochimici. In un *processo biochimico*, grazie alla presenza di una componente biologica, ad es. un enzima, l'energia di attivazione si riduce e le condizioni di reazione possono così variare: ad esempio, la reazione può avvenire a una temperatura più bassa oppure in una soluzione acquosa. A livello molecolare, questo processo *biochimico* porta alla formazione di nuovi composti mediante una reazione *chimica* (non biochimica: si formano uno o più nuovi legami chimici).

Lettera g

Si definiscono i composti DOC conformemente al *Declarations Handbook* dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC).

Lettere k, l, m

Il Paese di origine e il Paese di provenienza sono definiti più chiaramente. Viene aggiunta una nuova definizione: il Paese di destinazione.

In particolare:

- il Paese di origine di un composto chimico è il Paese in cui il composto chimico è stato ottenuto o prodotto interamente, oppure ha subito l'ultima lavorazione o trasformazione sufficiente. I concetti di lavorazione sufficiente o trasformazione sufficiente sono definiti nell'ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO; RS 946.31);
- il Paese di provenienza di un composto chimico è il Paese in cui il composto chimico è stato sdoganato l'ultima volta prima di essere inviato nel territorio doganale svizzero o in una enclave doganale svizzera (cioè in Svizzera, nel



Principato del Liechtenstein, a Büsingen am Hochrhein o nelle valli di Samnaun e Sampuoir);

- il Paese di destinazione di un composto chimico è il Paese in cui è previsto che il composto chimico venga impiegato secondo la sua finalità d'uso oppure lavorato, perfezionato o trasformato in altro modo.

Articolo 4 (Autorità preposta all'autorizzazione)

L'articolo 4 stabilisce che è la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) che rilascia le autorizzazioni secondo l'OCCC. Le deroghe a questo principio vengono definite dall'articolo 4b. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 28 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1), a fini di consulenza tecnica la SECO può rivolgersi ad altre unità della Confederazione, in particolare al Laboratorio Spiez, o ricorrere alle competenze di esperti che non fanno parte dell'Amministrazione federale.

Articolo 4a (Decisione sull'autorizzazione)

La SECO rilascia autorizzazioni singole e permessi generali d'esportazione se non sussistono indizi di un motivo di rifiuto secondo l'articolo 20; le relative domande sono invece respinte se un motivo di rifiuto è chiaramente presente. In presenza di indizi di un motivo di rifiuto, la SECO decide sul rilascio dell'autorizzazione d'intesa con le unità competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e dopo aver sentito il Servizio della attività informative della Confederazione (SIC). Se non si giunge a un accordo, decide il Consiglio federale su proposta del DEFR.

Articolo 4b (Autorizzazione per la produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1)

L'articolo 11 OCCC prevede che la produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1 sono soggetti ad autorizzazione. Per ciò che concerne la produzione, questo principio vale indipendentemente dai quantitativi. Si tratta di garantire che la produzione dei composti chimici della tabella 1 avvenga sotto la sorveglianza delle autorità, e la modifica dell'OCCC mantiene questo scopo. Attualmente se vige l'obbligo di autorizzazione la competenza in materia di rilascio spetta in ogni caso al Consiglio federale. In pratica, al Consiglio federale compete anche l'autorizzazione della produzione di quantitativi minimi di composti chimici della tabella 1, impiegati per le analisi nel quadro della produzione di medicinali. La modifica mira a un'attribuzione di competenza più adeguata sotto il profilo del livello amministrativo preposto.

Capoverso 1

La competenza in materia di autorizzazione della produzione, della lavorazione o del consumo dei composti chimici della tabella 1 (fatte salve le deroghe all'obbligo di autorizzazione per la lavorazione e il consumo di quantitativi inferiori a 100 grammi: v. articolo 11 capoverso 1) per le finalità di un impianto statale su scala ridotta connesse alla ricerca, alla medicina o alla farmaceutica oppure alla sicurezza, rimane, come finora, del Consiglio federale (art. 11 cpv. 2 lett. a). Per ciò che concerne l'autorizzazione della produzione, della lavorazione o del consumo dei composti

chimici della tabella 1 per le finalità degli impianti connesse alla ricerca, alla medicina o alla farmaceutica (articolo 11 capoverso 2 lettera b), il Consiglio federale conserva la competenza se il quantitativo totale per impianto è compreso tra 100 grammi e 10 chilogrammi.

Capoversi 2 e 3

Per ciò che concerne l'autorizzazione della produzione, della lavorazione o del consumo dei composti chimici della tabella 1 per le finalità degli impianti connesse alla ricerca, alla medicina o alla farmaceutica (articolo 11 capoverso 2 lettera b), se il quantitativo annuo è inferiore a 100 grammi per impianto l'autorizzazione viene rilasciata dalla SECO d'intesa con il Laboratorio Spiez (nuova disposizione). La SECO informa il SIC sulle autorizzazioni rilasciate.

A questo proposito va ricordato che, conformemente alla Convenzione sulle armi chimiche (CAC; *RS 0.515.08*), la sintesi in laboratorio dei composti chimici della tabella 1 per finalità connesse alla ricerca, alla medicina o alla farmaceutica, in quantitativi annui inferiori a 100 grammi per impianto, non è soggetta a notifiche o ispezioni OPAC.

Articolo 5 capoverso 2

Attualmente per l'industria i termini annuali per l'inoltro della dichiarazione sono stabiliti dal Laboratorio Spiez («stabilisce il termine per l'inoltro della dichiarazione...»). Questa disposizione viene stralciata e i termini per l'inoltro sono definiti esplicitamente nell'ordinanza (v. i termini menzionati agli articoli 25, 26, 28, 30, 31 e 32). La CAC stabilisce i termini (esatto numero di giorni) che la Svizzera è tenuta a osservare nei confronti dell'OPAC. La definizione nell'ordinanza dei termini per l'inoltro migliora la certezza del diritto.

Articolo 11 capoversi 1 e 4

Il capoverso 1 contiene l'obbligo di autorizzazione per i composti chimici della tabella 1. L'obbligo di autorizzazione non vale per la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1 se il quantitativo totale annuo per impianto non supera i 100 grammi.

Il nuovo capoverso 1 è formato dagli attuali capoversi 1 e 4. Pertanto il capoverso 4 viene abrogato.

Articolo 11 capoversi 3, 3bis (nuovo) e 3ter (nuovo)

Il termine di 200 giorni per l'inoltro della domanda alla SECO viene mantenuto soltanto per le autorizzazioni di competenza del Consiglio federale. La durata di validità di queste autorizzazioni è stabilita dal Consiglio federale.

Per l'inoltro della domanda di autorizzazione della produzione di composti chimici per le finalità degli impianti connesse alla ricerca, alla medicina o alla farmaceutica, se il quantitativo totale annuo per impianto non supera i 100 grammi viene mantenuto il termine di 40 giorni, come per le domande relative all'importazione o all'esportazione di composti chimici della tabella 1 (art. 13 cpv. 3). Le autorizzazioni rilasciate dalla SECO d'intesa con il Laboratorio Spiez sono valide cinque anni.

Articolo 13 capoverso 3 lettera b / Articolo 15 capoverso 2 lettera b / Articolo 23, frase introduttiva e lettera a

Modifica in conformità dell'OBDI: «destinatario finale» invece di «consumatore finale».

Articolo 17, rubrica e capoverso 3

Cambia la rubrica dell'articolo, che diventa «Obblighi concernenti l'importazione e l'esportazione».

Chiunque esporta o importa merci con un'autorizzazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero e il tipo di autorizzazione nonché l'autorità preposta all'autorizzazione. Restano riservate ulteriori modifiche di questa disposizione dovute all'implementazione di DaziT da parte dell'AFD. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a provvedere affinché i dati richiesti per la dichiarazione doganale siano disponibili.

Articolo 18 capoversi 2 e 4

L'attuale capoverso 4 viene stralciato e il suo contenuto è integrato nel capoverso 2. La formulazione del capoverso 2 si basa sulla disposizione corrispondente dell'OBDI, inerente al transito (art. 24 cpv. 2).

Articolo 19, rubrica e capoverso 1

Cambia la rubrica dell'articolo, che diventa «Certificati del Paese di destinazione».

L'attuale capoverso 1 viene abrogato. Da luglio 2014 le domande vengono inoltrate in forma elettronica.

Articolo 19a (Presupposti per il rilascio di un'autorizzazione)

La disposizione si basa strettamente sulle corrispondenti disposizioni dell'OBDI (art. 5 cpv. 1 e 2, art. 10 cpv 1).

Capoverso 1

Le autorizzazioni vengono rilasciate soltanto a persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio rispettivamente la sede o uno stabilimento nel territorio doganale svizzero o in una enclave doganale svizzera.

Capoverso 2

I presupposti per il rilascio di un'autorizzazione comprendono anche la prova di controlli affidabili in seno all'azienda. Il contenuto di questa disposizione corrisponde a quello di una disposizione analoga dell'OBDI. In questo modo si sottolinea che la prova in questione costituisce un presupposto generale per il rilascio di autorizzazioni.

Capoverso 3

In generale i permessi generali d'esportazione vengono rilasciati soltanto a persone giuridiche iscritte al registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein. Fanno eccezione le scuole universitarie e le istituzioni pubbliche.

Articolo 20

Capoverso 1

Il rifiuto di autorizzazioni è disciplinato dall'articolo 6 della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; *RS 946.202*).

In particolare, l'attività prevista non può contravvenire alle disposizioni della CAC (art. 6 cpv. 1 lett. a LBDI). Ciò si verifica, ad esempio nel caso delle esportazioni di composti chimici, se ci sono validi motivi per ritenere che i composti chimici da esportare servano per lo sviluppo, la fabbricazione, l'utilizzazione, il trasferimento o l'impiego di armi chimiche oppure che non rimangano presso il destinatario finale dichiarato.

Le autorizzazioni vengono rifiutate anche in applicazione di misure decise in base alla legge sugli embarghi (LEmb; *RS 946.231*) o se sussiste un valido motivo per credere che l'attività prevista sia finalizzata a sostenere gruppi terroristici o la criminalità organizzata.

Capoverso 2

I presupposti per il rilascio di un PG vengono presentati in modo analogo a quelli relativi a un'autorizzazione generale ordinaria d'esportazione (AGO) o a un'autorizzazione generale straordinaria d'esportazione (AGS) ai sensi della OBDI. Viene menzionata anche la legge federale sugli esplosivi; in questo modo l'elenco delle leggi diventa esaustivo.

Articolo 21 capoverso 1

L'articolo 19a capoverso 1 contiene, tra le altre disposizioni generali, anche quella inerente al fatto che le autorizzazioni vengono rilasciate soltanto alle persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio rispettivamente la sede o uno stabilimento nel territorio doganale svizzero o in una enclave doganale svizzera. Pertanto la parte corrispondente dell'articolo 21 capoverso 1 può essere stralciata. Nel contempo si stabilisce chiaramente che per ciò che concerne l'obbligo di autorizzazione dell'importazione, sono soggette ad autorizzazione soltanto le importazioni dei composti chimici della tabella 1.

Articolo 22 capoverso 1

I presupposti per l'autorizzazione di cui all'articolo 19a comprendono anche la disposizione che prevede il rilascio dei PG soltanto a persone giuridiche iscritte al registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein. Perciò la parte corrispondente dell'articolo 22 capoverso 1 può essere stralciata.

Articolo 23, rubrica e lettera c

Cambia la rubrica dell'articolo, che diventa «Prove per il rilascio di un PG».

La questione della garanzia di controlli affidabili in seno all'azienda come presupposto per il rilascio di autorizzazioni viene disciplinata dall'articolo 19a. Di conseguenza la lettera c dell'articolo 23 può essere stralciata.

Articolo 25 capoverso 1 lettere a–c

I termini relativi alla dichiarazione sono definiti all'articolo 25 capoverso 1. I quantitativi esatti (compresi quelli immagazzinati) di composti chimici della tabella 1 prodotti, lavorati e consumati nell'anno civile precedente vanno dichiarati al Laboratorio Spiez entro 45 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno. Entro il medesimo termine occorre dichiarare al Laboratorio Spiez qualsiasi modifica apportata all'unità nel corso dell'anno civile precedente. Le attività previste per l'anno civile successivo vanno dichiarate almeno 120 giorni prima della fine dell'anno al Laboratorio Spiez.

Articolo 26 capoverso 2

I termini relativi alla dichiarazione dei composti chimici della tabella 2 sono definiti dall'articolo 26 capoverso 2. La dichiarazione delle attività svolte nell'anno civile precedente va inoltrata entro 45 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno; le attività previste per l'anno successivo devono essere dichiarate almeno 105 giorni prima della fine dell'anno al Laboratorio Spiez.

Articolo 28 capoverso 2

I termini relativi alla dichiarazione dei composti chimici della tabella 3 sono definiti dall'articolo 28 capoverso 2. La dichiarazione delle attività svolte nell'anno civile precedente va inoltrata entro 45 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno; le attività previste per l'anno successivo devono essere dichiarate almeno 105 giorni prima della fine dell'anno al Laboratorio Spiez.

Articolo 30

Capoverso 1

Le dichiarazioni oggetto dell'articolo 30 inerenti ai composti DOC vanno inoltrate al Laboratorio Spiez entro 45 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno.

Capoverso 2

I siti d'impianti che producono composti DOC esclusivamente mediante processi biochimici o biologici non devono più essere dichiarati. La modifica si prefigge di esentare dalla dichiarazione i produttori di bevande alcoliche – come le aziende vinicole o i birrifici – che non producono altri composti DOC o PSF. Questa nuova precisazione viene adottata sulla base delle discussioni in seno all'OPAC e della prassi seguita a livello nazionale e internazionale.

Articolo 31 capoverso 1

L'articolo 31 capoverso 1 stabilisce il termine per la dichiarazione: entro 45 giorni a decorrere dalla fine dell'anno vanno dichiarati al Laboratorio Spiez i quantitativi di composti chimici della tabella 1 importati ed esportati nell'anno civile precedente.

Articolo 32 capoversi 1 e 3

L'articolo 32 capoverso 1 stabilisce il termine per la dichiarazione: entro 45 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno vanno dichiarati al Laboratorio Spiez i quantitativi di composti chimici delle tabelle 2 e 3 esportati nell'anno civile precedente.

L'articolo 32 capoverso 3 specifica che nel caso delle miscele di composti chimici occorre dichiarare il peso effettivo del composto della tabella calcolato al 100 per cento. Si rileva inoltre che le soglie di concentrazione di cui agli articoli 27 e 29 valgono anche per l'obbligo di dichiarazione delle importazioni ed esportazioni di miscele di composti chimici delle tabelle 2 e 3.

Articolo 41, frase introduttiva

Considerato che la legge sul controllo dei beni a duplice impiego è già stata citata all'inizio dell'ordinanza, in questo articolo si usa il titolo abbreviato.

Tabelle di composti chimici

Allegato, tabella 2B, posizione 6

Correzione di un errore di battitura nel testo tedesco.

Modifiche dell'ordinanza sul materiale bellico

Articolo 6a capoverso 1

L'articolo viene integrato con l'inserimento dell'indicazione «inclusi gli agenti di scorta dei trasporti aerei». Si tratta di chiarire che non soltanto i turisti, ma anche gli agenti di scorta che fanno scalo intermedio in Svizzera non necessitano di alcuna autorizzazione di transito per le armi da fuoco e le relative parti e gli accessori che trasportano nei loro bagagli, se queste merci sono destinate all'uso personale.

Articolo 12a (Presupposti per il rilascio di un'autorizzazione)

Capoverso 1

Si chiarisce che, analogamente a quanto prevede l'articolo 5 capoverso 1 OBDI, anche nel caso dei titolari di autorizzazioni secondo la legislazione sul materiale bellico i richiedenti devono essere persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio oppure la sede o uno stabilimento nel territorio doganale svizzero oppure in una enclave doganale svizzera (per garantire che in caso di falsa dichiarazione il richiedente possa essere perseguito efficacemente). Se ciò non è possibile o comporta un onere sproporzionato, dietro richiesta la SECO può concedere l'autorizzazione anche persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio la sede o uno stabilimento fuori dal territorio doganale svizzero. Si tratta di un aspetto importante, ad esempio, nel caso di spedizionieri esteri che chiedono un'autorizzazione per il transito di materiale bellico attraverso la Svizzera, o di turisti che acquistano in Svizzera un'arma che per essere esportata necessita di un'autorizzazione secondo la LMB.

Capoverso 2

La prova di controlli affidabili in seno all'azienda diventa un presupposto per il rilascio di un'autorizzazione. Il contenuto di questa disposizione equivale a quello dell'articolo 5 capoverso 2 OBDI: non si riferisce però soltanto agli aspetti relativi alla legislazione in materia di controlli delle esportazioni, ma comprende tutte le prescrizioni della legislazione sul materiale bellico. La legislazione in materia di controllo dei beni a

duplice impiego prevede già che venga fornita la prova in questione; questo presupposto per l'autorizzazione manca invece ancora nella legislazione sul materiale bellico.

Articolo 16 capoverso 2

Mediante un'aggiunta si chiarisce che, analogamente a quanto previsto dalla OCCC e dall'OBDI, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è tenuta a fornire nella dichiarazione doganale tutte le informazioni necessarie ai fini dell'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere affinché dette informazioni siano disponibili per la dichiarazione doganale.

Allegato 1, KM3 numero 1 lettera b

All'allegato 1 dell'ordinanza, il testo francese della voce KM3 numero 1 viene corretto: il testo della lettera b risulta per errore identico a quello della lettera a. Nuovo testo francese: «*les dispositifs de sécurité et d'armement, les amorces, les capteurs et les détonateurs*;». Il testo tedesco e quello italiano non vengono modificati.

Modifiche dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego

Articolo 10 capoverso 2

L'articolo 10 OBDI capoverso 2 concerne le condizioni supplementari per il rilascio di un'autorizzazione generale d'esportazione (AGO/AGS). Al capoverso 2 viene aggiunto il riferimento alla legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi. Pertanto l'elenco delle leggi di cui all'articolo 10 capoverso 2 OBDI diventa esaustivo.

Articolo 17 capoverso 1

Si precisa che, oltre al numero dell'autorizzazione, nella dichiarazione doganale occorre indicare anche il tipo di autorizzazione e l'autorità preposta all'autorizzazione. Sono fatte salve ulteriori future modifiche di questa disposizione, in conseguenza dell'attuazione di DaziT da parte dell'AFD.

* * *